

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5773 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 27/02/2019

### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 7501-2017 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

**- ricorrente -**

**contro**

CRUGLIANO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MALENA;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 735/2016 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 20/09/2016;

*JS*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

### **RILEVATO**

che il Tribunale di Crotone, decidendo in sede di opposizione ad ATP proposta da Crugliano Maria nei confronti dell'Inps e motivata dall'accertata mancanza, in esito alla espletata ctu, dei presupposti per riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, previo rinnovo della consulenza stessa, accertava l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione dall'aprile 2012 al gennaio 2013;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi;

che Crugliano Maria resiste con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

### **CONSIDERATO**

Che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 3 della l. 11/2/1980 n. 18, del DM 9/11/1990, degli artt. 7 e 8 della L. 11/8/1973 n. 533, dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 47 del DPR 30/4/1970 n. 639, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Osserva che il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione sollevata dall'Istituto di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa;

dz

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 11/2/1980 n. 18 del DM 9/11/1990 degli artt. 7 e 8 l. 11/8/1973 n. 533, dell'art. 443 c.p.c. n. 3 nonché dell'art. 360 c.p.c. n. 5. Osserva che il medico curante nel certificato allegato alla domanda amministrativa aveva specificamente indicato "no" sulla dicitura <impossibilitato a deambulare ....>, sicché doveva ritenersi mancante la domanda amministrativa volta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, con la conseguenza che la domanda giudiziale in sua assenza era improponibile;

va preliminarmente rilevato che costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte (v. da ultimo Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che - in contrario - possano trarsi argomenti né dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord., n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004);

che è stato escluso, altresì, che la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità civile (Cass. n. 6941 del 04/04/2005, Sez. n. 21209 del 14/10/2010, Cass. ord., n. 1271 del 20/01/2011) e si è ritenuto che la domanda amministrativa avente ad oggetto la

pensione di inabilità non può ritenersi compresa in quella avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (sul che, specificamente, Cass. n. 21209 del 14/10/2010);

che si è osservato, inoltre (Cass. n. 19767 del 09/08/2017), quanto alle modalità previste per la presentazione della domanda, che <Il d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, confermò l'attribuzione alle commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, del compito di ricevere le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, secondo i modelli A e B (art. 1). La norma prescriveva altresì che alla domanda dovesse essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti e che, con la medesima istanza, l'interessato fosse tenuto a chiedere alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta (art. 1, comma 1, ultima parte). Nel modello ministeriale doveva comunque essere indicata la tipologia civile di cui si chiedeva l'accertamento (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap); la prescritta certificazione medica completava poi tali dichiarazioni, ed indirizzava ulteriormente l'ambito dell'indagine demandato alla Commissione medica. Il sistema è stato modificato per effetto del d.l. 01/07/2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge n. 102 del 2009, che all'art. 20 comma 3 ha previsto che «a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali». E' stata quindi confermata la necessità di specificare le infermità invalidanti, e la circolare Circ.

28/12/2009, n. 131 all'art. 3.1. ha puntualizzato che nel certificato da inoltrarsi all'Inps in via telematica, che dev'essere abbinato alla domanda presentata dal richiedente, il medico deve indicarne la finalità, ovvero le prestazioni che l'assistito intende conseguire. La semplificazione delle procedure di accertamento sanitario delle Commissioni mediche prevista dall'art. 6 comma 1 d.l. n. 4 del 2006, richiamato dalla parte ricorrente principale nel controricorso, resta quindi su un piano diverso rispetto alla necessaria specificità della domanda amministrativa>;

tutto ciò premesso, viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza;

### **PQM**

La Corte rimette la causa alla quarta sezione civile.

Così deciso in Roma il 21/11/2018

Il Presidente  
Adriana Doronzo